

DICHIARAZIONI

Inaccertabilità da studi per le imprese ex minime o forfettarie dal 2017

di **Alessandro Bonuzzi**

Nei confronti dei **soggetti esercenti attività d'impresa**, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d'imposta in cui **cessa** di avere applicazione il regime dei contribuenti **minimi** o il regime dei contribuenti **forfettari**, i **risultati** derivanti dall'**applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento** (ex [articolo 5, comma 2-bis, D.M. 11.02.2008](#)). Rientrano, quindi, nel beneficio coloro che sono **fuoriusciti** dal regime dei minimi o dal regime forfettario dal **2017**.

Sotto il profilo dichiarativo, le imprese che si sono avvalse di uno dei due regime agevolati nel corso del 2016, e hanno **cessato** di avvalersene nel periodo d'imposta **2017**, devono indicare il **codice 12** nella colonna 2 "**Studi di settore: cause di esclusione**" del rigo RF1 o RG1 del modello Redditi 2018. Inoltre, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **studi di settore deve** comunque essere **compilato**.

Invece, le imprese che si sono avvalse del regime dei minimi o del regime forfettario nel **2015** e/o in **anni precedenti** e che nel **2016** e nel **2017** hanno adottato il **regime ordinario** devono limitarsi a barrare la casella del **rigo F40** del **modello** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **studi di settore** relativo al 2017. Quindi, ad esempio, deve barrare la casella del modello il contribuente che per il periodo di imposta **2015** ha applicato il **regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e, dal periodo di imposta **2016**, ha applicato il regime **ordinario**. Va evidenziato che la barratura del rigo F40 **non** determina il **beneficio** della **non accertabilità** sulla base delle risultanze degli studi di settore.

Per i **lavoratori autonomi** che in passato hanno applicato il regime dei minimi o il regime forfettario, e poi hanno cessato di avvalersene, divenendo ordinari, **non** scatta, a differenza dei piccoli imprenditori, l'**esclusione** dagli studi di settore ai fini accertativi con riferimento al periodo d'imposta di fuoriuscita. Il **codice 12**, infatti, **non interessa le attività professionali**.

I professionisti **ex minimi** e **forfettari** devono barrare la casella del **rigo G23**, speculare al rigo F40, già dal **modello** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **studi di settore** relativo al periodo d'imposta di **fuoriuscita**. Sicché, ad esempio, deve barrare la casella il contribuente che per il periodo d'imposta **2016** ha applicato il regime **forfettario** e, dal periodo d'imposta **2017**, ha applicato il regime **ordinario**.

Modello Redditi PF 2018 – Anno 2017

Imprese ex minime o forfettarie

Professionisti ex minimi o forfettari

**Fuoriuscita dal 2016 oFuoriuscita dal 2017
 anno precedente**

Fuoriuscito dal 2017 o anno precedente

Rigo F40 modello SDS Codice 12 rigoRigo G23 modello SDS
 RF1/RG1 modello
 Redditi

Accertabilità

Non accertabilità

Accertabilità

In chiusura, ai fini della compilazione del modello Redditi 2018 dei **contribuenti ex minimi e forfettari fuoriusciti dal 2107**, che quindi non devono compilare per l'anno 2017 il quadro LM, pare utile ricordare che è prevista un'apposita casella ove indicare l'eventuale **acconto 2017** dell'imposta sostitutiva versato con i codici tributo:

- “1793” (I° rata) e “1794” (II° rata), per il regime di vantaggio, o
- “1790” (I° rata) e “1791” (II° rata), per il regime forfettario,

e che può essere **scomputato** dall'Irpef dovuta ovvero **sommato** all'imposta a credito. Trattasi della **colonna 4** del **rigo RN38**.

Seminario di specializzazione

LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)